

SCIA e annullamento in autotutela.

Data di pubblicazione: 8/08/2016

Si segnala la **sentenza 26 luglio 2016 n. 893** con cui la **Terza Sezione del TAR Veneto** ha dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale un Comune, decorsi i termini di legge per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, ha annullato in autotutela una SCIA, senza la puntuale esternazione delle ragioni di pubblico interesse attuale e concreto, diverse dal ripristino della legalità violata¹.

Ricorda, infatti, il Giudice che la SCIA, una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni recate dall'articolo 19, comma 4, della legge n. 241/1990. Conseguentemente, scaduto il termine perentorio previsto dalla legge per verificare la sussistenza dei relativi presupposti, deve considerarsi illegittima l'adozione di un provvedimento repressivo/ripristinatorio o di autotutela adottato senza le garanzie e i presupposti richiesti dall'articolo 21 nonies della legge n. 241/1990 per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio².

Va osservato che l'articolo 19, comma 4, legge n. 241 del 1990, in presenza di una SCIA illegittima, consente certamente all'Amministrazione di intervenire anche oltre il termine perentorio previsto dal comma 3³, ma solo alle condizioni, e seguendo il procedimento, cui la legge subordina l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo

¹ Nel caso di specie, la società ricorrente ha impugnato gli atti con i quali il Comune ha rimosso in autotutela gli effetti legittimanti della s.c.i.a. in relazione ad una attività di affittacamere e, conseguentemente, intimato la chiusura dell'attività ricettiva.

² Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4780; TAR Lazio – Roma, 8 gennaio 2015, n. 192; TAR Veneto, Sez. III, 10 settembre 2015, n. 958.

³ **Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia**

[...] **3.** L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. [...]

conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dell'attività assentita per effetto della SCIA ormai perfezionatasi, dell'affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo⁴.

In conclusione, mentre il potere d'inibizione da esercitarsi nel temine di legge è espressione del controllo di legittimità della SCIA, il potere di autotutela si colloca invece nell'orbita dell'atto di secondo grado, assoggettato ai limiti applicativi della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, del termine ragionevole ed infine della ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati⁵.

⁴ V. TAR Abruzzo, L'Aquila, SEZ. I – sentenza 12 maggio 2016 n. 287

⁵ Ex multis, Tar Liguria, n. 217/2015; Tar Abruzzo, Pescara, n. 65/ 2015